

RESOCONTO DELLA CONSULTAZIONE  
SULLE ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLE SEGNALAZIONI PRUDENZIALI PER  
GLI INTERMEDIARI FINANZIARI

## ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLE SEGNALAZIONI PRUDENZIALI PER GLI INTERMEDIARI FINANZIARI RESOCONTO DELLA CONSULTAZIONE

Nella presente tavola sono riportati i nominativi di tutti i soggetti che hanno partecipato alla consultazione e che non abbiano richiesto la non divulgazione. Dei commenti ricevuti, si dà, tuttavia, conto esclusivamente di quelli che riguardano gli aspetti segnaletici. Si precisa inoltre che non si dà conto delle questioni attinenti la normativa secondaria.

<i>Rispondenti</i>	<p><b>Hanno risposto alla consultazione:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Assifact Associazione italiana per il factoring</b></li> <li>• <b>Assilea Associazione italiana Leasing</b></li> <li>• <b>Assoconfidi</b></li> </ul>
--------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ARGOMENTO	OSSERVAZIONE	VALUTAZIONE (Sì/No/In parte/ Chiarimento)	COMMENTO
<i>Tempi della prima segnalazione</i>	E' stato chiesto di far decorrere l'obbligo di invio delle nuove segnalazioni a partire dallo scadere del termine per la presentazione della domanda di iscrizione al Nuovo Albo.	<b>In parte</b>	<p>Gli intermediari iscritti nell'elenco generale e speciale (rispettivamente previsti dagli articoli 106 e. 107 TUB ante riforma), che presenteranno istanza di iscrizione al nuovo albo unico, dovranno applicare la nuova normativa segnaletica a partire dalla data di perfezionamento dell'iscrizione. Pertanto la prima segnalazione da inviare sarà quella relativa al trimestre di iscrizione al nuovo Albo unico.</p> <p>Per tenere conto dell'esigenza per questi soggetti di adeguare i sistemi informativi attualmente in uso al nuovo impianto segnaletico introdotto con le presenti disposizioni e di alleviare gli oneri derivanti dalla transizione dal vecchio al nuovo sistema, è stata prevista una proroga di due mesi per gli intermediari finanziari attualmente iscritti nell'elenco generale e speciale con riferimento all'invio delle prime due segnalazioni successive all'iscrizione.</p>

**ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLE SEGNALAZIONI PRUDENZIALI PER GLI INTERMEDIARI FINANZIARI  
RESOCONTO DELLA CONSULTAZIONE**

<b>ARGOMENTO</b>	<b>OSSERVAZIONE</b>	<b>VALUTAZIONE</b> (Sì/No/In parte/Chiarimento)	<b>COMMENTO</b>
	<p>E' stato chiesto di consentire agli intermediari attualmente iscritti nell'elenco generale di applicare i nuovi obblighi segnaletici non prima del 31 dicembre 2017.</p>	<p align="center"><b>No</b></p>	<p>I nuovi obblighi segnaletici per tali intermediari sono connessi all'acquisizione dello status di soggetti sottoposti a vigilanza prudenziale della Banca d'Italia. Posticipando al 2017 gli obblighi segnaletici si creerebbe un "vuoto informativo" per l'Autorità di vigilanza.</p> <p>Pertanto è stato previsto che tali intermediari rassegnino la prima segnalazione a partire dal trimestre di iscrizione al nuovo albo unico. E' comunque prevista una proroga dei termini di invio delle prime due segnalazioni successive all'iscrizione (cfr. precedente commento).</p>
	<p>In merito alle misure di proroga previste dal documento, è stato chiesto di ampliarle secondo le modalità di seguito riportate:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- previsione per i Confidi di una proroga sui termini di invio delle prime segnalazioni superiore ai due mesi;</li> <li>- previsione per i Confidi di una proroga dei termini di invio che si applichi ad un numero di prime segnalazioni superiore alle due;</li> <li>- estensione agli intermediari di nuova costituzione delle misure di proroga.</li> </ul>	<p align="center"><b>No</b></p>	<p>Ulteriori ampliamenti delle misure di proroga per i Confidi pongono gli stessi problemi di "vuoti informativi" per la Banca d'Italia richiamati nei commenti precedenti.</p> <p>Per quanto riguarda gli intermediari di nuova costituzione, va tenuto presente che non sono attualmente soggetti ad alcun obbligo segnaletico e quindi non sussistono per gli stessi le esigenze di adeguamento dei sistemi attualmente in uso che si riscontrano per gli intermediari già operativi.</p>